



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A  
TEMPO DETERMINATO**

**AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010**

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 6828 del 10 luglio 2019 - entrato in vigore il 16 luglio 2019)



## Indice

Art. 1 - Oggetto .....	1
Art. 2 - Requisiti di ammissione .....	1
Art. 3 - Modalità di selezione e contenuto dei bandi .....	1
Art. 4 - Commissione giudicatrice.....	1
Art. 5 - Procedura selettiva .....	2
Art. 6 - Rapporto di lavoro .....	2
Art. 7 - Trattamento economico .....	2
Art. 8 - Cessazione del rapporto di lavoro .....	3
Art. 9 - Norme finali.....	3



### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 240/2010.
2. L'Università di Verona, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di fornire supporto tecnico e amministrativo allo svolgimento di progetti di ricerca.
3. Il costo di tali contratti grava su un fondo per la ricerca appositamente stanziato nel bilancio di Ateneo. Possono essere stipulati ulteriori contratti per sostenere progetti di ricerca, finanziati da enti esterni pubblici o privati.

### **Art. 2 - Requisiti di ammissione**

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. per l'accesso al I livello: Laurea Specialistica o Magistrale ovvero Diploma di Laurea conseguito anteriormente alla riforma, oltre al possesso di abilitazione professionale o di dottorato di ricerca ovvero di particolare qualificazione professionale di almeno due anni attinente al posto messo a concorso;
  - b. per l'accesso al II livello: Laurea Triennale o Laurea Specialistica o Magistrale ovvero Diploma di Laurea conseguito anteriormente al D.M. 509/99.
2. In relazione alla tipologia di attività da svolgere può essere richiesta un'ulteriore qualificazione professionale, rilevabile da specifica esperienza lavorativa e/o culturale.
3. La laurea conseguita all'estero deve essere riconosciuta equivalente a quella italiana secondo la vigente normativa in materia.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 - Modalità di selezione e contenuto dei bandi**

1. I tecnologi vengono reclutati a seguito di procedure selettive pubblicate all'Albo Ufficiale dell'Università, alle quali viene data pubblicità anche sui siti del MIUR e dell'Unione Europea, sia in italiano che in inglese.
2. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine di almeno 20 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Il bando di indizione della procedura, emanato dal Direttore Generale, deve contenere informazioni dettagliate relative ai requisiti generali di ammissione e di qualificazione professionale, alle specifiche funzioni da svolgere, alle modalità di valutazione delle candidature e di svolgimento della procedura di selezione, alla durata del contratto e al trattamento economico.
4. Le date, l'orario e il luogo di svolgimento delle prove sono indicate nel bando ovvero pubblicate all'Albo Ufficiale di Ateneo almeno quindici giorni prima del loro svolgimento.

### **Art. 4 - Commissione giudicatrice**

1. La Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, è formata da tre esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e un segretario verbalizzante, appartenente al personale tecnico amministrativo. Alle Commissioni possono essere aggregati componenti per



l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e/o specialistiche.

2. La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di due mesi dalla nomina, salvo proroga motivatamente richiesta e concessa dal Direttore Generale.

#### **Art. 5 - Procedura selettiva**

1. La Commissione effettua la selezione secondo le modalità di volta in volta definite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa alla posizione ricercata.
2. La selezione può essere effettuata per esami o per titoli ed esami. Le prove d'esame possono consistere nello svolgimento di prove scritte e/o teorico pratiche e/o colloqui e sono finalizzate all'accertamento delle conoscenze, capacità e attitudini dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire; può essere verificata inoltre la conoscenza di software applicativi e/o di lingue straniere.
3. Nel caso di selezione per titoli ed esami il punteggio attribuibile ai titoli non può superare il 40% del punteggio complessivo. Il bando deve prevedere le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile ad esse. Le prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 o equivalenti.
4. Al termine dei lavori, la Commissione indica il vincitore e gli idonei della selezione.
5. La graduatoria di merito è formata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove e nella valutazione dei titoli, ove prevista, di ciascun candidato. In caso di parità la preferenza è data al candidato anagraficamente più giovane. E' approvata con provvedimento del Direttore Generale e rimane efficace per trentasei mesi dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. L'amministrazione si riserva la facoltà di attingere alla stessa per ulteriori necessità di tecnologi con caratteristiche analoghe alla professionalità indicata nel bando.

#### **Art. 6 - Rapporto di lavoro**

1. Il contratto individuale di lavoro ha durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dello stesso non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni in materia di lavoro subordinato e dal CCNL vigente per gli aspetti concernenti la disciplina delle ferie e delle assenze del personale a tempo determinato.
3. Il tecnologo è sottoposto a un periodo di prova di tre mesi, decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso.
4. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e la presenza in servizio è correlata in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca e all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo.
5. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico amministrativo.

#### **Art. 7 - Trattamento economico**

1. Il trattamento economico annuo lordo spettante è stabilito nel bando di selezione ed è determinato in relazione alla qualificazione professionale richiesta.
2. Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione annua lorda corrispondente al trattamento economico complessivo della cat. EP, compreso tra le posizioni economiche EP1 – EP3, corrisposto in tredici mensilità.
3. Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione annua lorda corrispondente al trattamento economico complessivo della cat. D, compreso tra le posizioni economiche D3 – D7, corrisposto in tredici mensilità.
4. Non sono previste forme di compenso di natura accessoria previste dal CCNL del personale tecnico amministrativo.



**Art. 8 - Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato.

**Art. 9 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari, in quanto compatibili, in materia di pubblico impiego.